



CONVENZIONE QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente Convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2023

E

FONDAZIONE LUZZATI - TEATRO DELLA TOSSE ON-LUS (di seguito anche "la Fondazione"), con sede legale in Genova, Piazza Renato Negri 6/2, 16123, pec: teatrotosse@pcert.postecert.it codice fiscale e partita iva 01519580995, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Emanuele Conte, nato a Genova il 23.05.1968 (qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

a) l'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse intendono congiuntamente sviluppare iniziative e

opportunità di collaborazione finalizzate a un reciproco arricchimento attraverso la realizzazione di attività di studio, formazione, didattica e orientamento in piena coerenza con le rispettive finalità istituzionali;

b) l'introduzione di metodologie nei processi di apprendimento che prevedano l'utilizzo di saperi, competenze e servizi esterni all'Ateneo contribuirebbe ad integrare la formazione accademica degli studenti con il mondo delle arti e delle professioni;

c) la promozione di momenti di aggregazione ulteriori tra gli studenti favorirebbe una migliore integrazione tra la città e le sue istituzioni culturali, l'Università e gli studenti stessi;

d) costituisce vocazione della Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse, in coerenza con lo sviluppo e il perseguimento dei propri scopi istituzionali, collaborare con altre istituzioni per promuovere e diffondere la cultura teatrale, in particolare anche attraverso attività didattiche e formative;

e) l'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile e svolge una primaria funzione di attività formativa e culturale, anche attraverso la promozione di attività culturali;

f) l'Università e la Fondazione intendono pertanto rinnovare

nuovamente la Convenzione quadro sottoscritta per un triennio in data 2.10.2019, al fine di proseguire e rafforzare la proficua collaborazione intrapresa.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse intendono con la presente Convenzione sviluppare una più stretta collaborazione tra la realtà accademica e la Fondazione culturale impegnata nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi teatrali in senso stretto o comunque dedicati alla cultura dello spettacolo dal vivo. La collaborazione è finalizzata ad ampliare le esperienze formative degli studenti con l'incontro diretto dei protagonisti e dei mestieri della scena e alla promozione e divulgazione della cultura teatrale attraverso attività di studio, didattica, ricerca, formazione e orientamento. La collaborazione può essere altresì finalizzata alla co-progettazione e realizzazione di eventi teatrali.

Art. 3 - Attività

1. La collaborazione di cui al precedente art. 2 potrà riguardare i seguenti ambiti:

a) organizzazione di incontri, laboratori didattici, workshop per gruppi di studenti presso i locali dell'Università e/o della Fondazione;

b) testimonianze ed interventi in aula, durante le lezioni dei corsi universitari, della compagnia di produzione della Fondazione e delle eventuali compagnie ospiti;

c) organizzazione di conferenze, seminari e convegni;

d) interventi ed approfondimenti nell'ambito di progetti di orientamento per gli studenti, promossi dall'Università;

e) progettazione di ogni altra attività concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione.

Art. 4 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università la referente è la Prof.ssa Livia Cavaglieri del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo - DI-RAAS.

Per la Fondazione il referente è Amedeo Romeo.

Art. 5 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e la Fondazione, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o tra la Fondazione e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at-

tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 6 - Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati rag-

giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti della Fondazione e dell'Università coinvolti nelle iniziative oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle attività realizzate e nelle pubblicazioni prodotte e diano adeguato risalto al contributo di ogni soggetto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.

Art. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare

all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali della Fondazione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. La Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri

dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i..

Art. 14 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti

nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 - Registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 9 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c.5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017, nonché ex art. 27 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 642.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Fondazione Luzzati Teatro della Tosse

Il Presidente

Emanuele Conte